

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

FONDO PENSIONI SICILIA



Viale Regione Siciliana, n. 2246
90135 Palermo

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA



UFFICIO SPECIALE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

**Procedura aperta su delega per l'affidamento del servizio "Gestione patrimoniale del portafoglio titoli
occorrente al Fondo Pensioni della Regione Siciliana"**

DISCIPLINARE DI GARA

Numero di gara 7932938
CIG lotto n.1 – 849937849B
CIG lotto n.2 – 84994174CA

Premesse

Nella presente procedura l'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana svolge le funzioni di soggetto delegato all'espletamento della procedura aperta, a carattere d'urgenza, per l'acquisizione del servizio di "Gestione patrimoniale del portafoglio titoli occorrente al Fondo Pensioni della Regione Siciliana", giusta nota n. 28565 dell'1/10/2020 a firma del Direttore del Fondo Pensioni della Regione Siciliana. L'appalto è diviso in due lotti.

L'operatore economico può presentare offerta per entrambi i lotti, ma se ne aggiudica uno solo, secondo i criteri di seguito riportati (v. art. n. 15 del disciplinare di gara).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 50/2016) mediante la piattaforma telematica di e-procurement dell'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana e disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.regione.sicilia.it>.

Si invitano, quindi, i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "**istruzioni e manuali**" della piattaforma telematica.

I documenti di gara e la modulistica sono disponibili e scaricabili, in formato elettronico, sul profilo del committente della stazione appaltante al seguente indirizzo: <https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/>

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;

-essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);

-essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo <https://appalti.regione.sicilia.it> seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;

-visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale del Portale Appalti della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana", reperibile all'indirizzo https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

Gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

Art. 1

Stazione appaltante:

Fondo per Il Pagamento del Trattamento di Quiescenza e della Indennita' di Buonuscita del Personale Regionale (di seguito denominato "Fondo Pensioni Sicilia).

Viale Regione Siciliana, 2246 – 90135 – Palermo

PEC: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it

R.U.P. della procedura, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., è stato designato, giusta nota a firma del Direttore Generale n. 28344 del 30/9/2020 il **dott. Giuseppe Mineo**, funzionario direttivo del Fondo Pensioni della Regione Siciliana (indirizzo email: g.mineo@regione.sicilia.it).

Amministrazione aggiudicatrice:

Ufficio Speciale -Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana

ViaNotarbartolon°17 Palermo

Telefono: 091/7076702-667

E-mail: centraleunicadicommitenza@regione.sicilia.it

PEC: dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it

WEB: <https://appalti.regione.sicilia.it>

Dirigente Responsabile : Avv. Antonio Lo Presti (a.lopresti@regione.sicilia.it)

Funzionari direttivi:

-dott. Salvatore Sicari (salvatore.sicari@regione.sicilia.it)

-avv. Marina Sciarrino (marina.sciarrino@regione.sicilia.it)

-avv. Giuseppina Pullara (giuseppina.pullara@regione.sicilia.it)

Ai sensi degli artt.3, co.1 lett. m) e dell'art.39, l'Ufficio Speciale -Centrale Unica di Committenza espleta la presente procedura su delega del Fondo Pensioni della Regione Siciliana, giusta nota prot. n. 28565 dell'1/10/2020 e Provvedimento a contrarre del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 30/9/2020, ratificato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 33 dell'8/10/2020.

Nel particolare contesto di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, in applicazione dell'art. 65 del Decreto Legge n. 34, pubblicato sulla GURI n. 128 del 19.05.2020 le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020, per cui non è necessario effettuare il pagamento dei contributi previsti per i 2 Lotti della procedura di gara in argomento.

Art. 2 Oggetto, durata e valore complessivo dell'Appalto

L'appalto è costituito da due lotti, per assicurare una diversificazione fra stili di gestione, tenuto conto del fatto che le masse affidate in gestione a ciascun soggetto aggiudicatario sono, comunque, tali da garantire economicità ed efficienza del servizio.

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di gestione patrimoniale di parte del portafoglio titoli del FONDO PENSIONI SICILIA.

Il patrimonio minimo annuo per ciascun lotto che il FONDO PENSIONI SICILIA affiderà in gestione è pari a 75.000.000,00 di euro e, nell'arco di validità temporale del contratto, potrà aumentare fino ad un massimo di 200.000.000,00 di euro.

Si precisa che il patrimonio minimo iniziale sarà costituito da titoli di Stato per un controvalore di 75.000.000,00 di euro e nel corso della durata del contratto potranno essere affidati denaro e/o titoli di Stato fino ad un ulteriore massimo di 200.000.000,00 di euro.

N.	Descrizione servizi	CPV	Importo
1	Gestione patrimoniale del portafoglio titoli – Mandato Obbligazionario “Euro Aggregate IG” target date	66140000-3	1.600.000
2	Gestione patrimoniale del portafoglio titoli – Mandato Obbligazionario “Euro Aggregate IG” target date	66140000-3	1.600.000
	Importo massimo a base di gara per un periodo di otto anni		3.200.000

Il suddetto importo è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero).

Il budget su indicato è determinato dall'importo di euro 10.000,00, soggetto a ribasso, che il FONDO PENSIONI SICILIA corrisponderà per ogni tranches di 10 milioni di euro di patrimonio affidato per ogni anno nell'arco della durata del contratto (max 20 tranches lotto).

Il costo unitario posto a base d'asta per ogni 10 milioni di euro in gestione è pari ad euro 10.000,00 ed è soggetto a ribasso.

L'importo complessivo offerto (che sarà determinato moltiplicando il costo unitario offerto per il numero massimo di tranches) non costituirà l'importo contrattuale, bensì un budget a disposizione da non intendersi in alcun modo impegnativo per la stazione appaltante, che chiederà di volta in volta il servizio esclusivamente sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante l'intera durata contrattuale. Anche nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo delle erogazioni dovesse risultare notevolmente inferiore all'importo sopra riportato, l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta, anche risarcitoria, correlata alla effettiva entità del servizio reso.

Si specifica che il FONDO PENSIONI SICILIA non riconoscerà alcuna commissione sul servizio, ma solo il corrispettivo aggiudicato. L'appalto è finanziato con fondi di bilancio del FONDO PENSIONI SICILIA.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 26 comma 3 bis della D.Lgs.81/2008 e dell'art.95 c.10 del Codice, si precisa che per le modalità di svolgimento dell'appalto non è stato necessario redigere il DUVRI, in quanto trattasi di **servizi di natura intellettuale**. Allo stesso modo i concorrenti non sono tenuti ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art.3.Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi.

La durata dell'appalto è di 8 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente

ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad **€ 3.200.000,00**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, oltre i costi di una eventuale proroga che è stata stimata temporalmente in 180 giorni per un massimo di **€ 200.000,00** Iva esclusa.

Art. 4. Soggetti ammessi alla partecipazione.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri della UE, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 5. Requisiti di partecipazione

5.1 Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del citato Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

5.2 Requisiti di idoneità

L'operatore economico dovrà:

1) **essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

2) **possedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di portafoglio titoli** di cui all'art.1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

5.3 Requisiti di Capacità Economico Finanziaria

A comprova della capacità economico finanziaria l'operatore economico dovrà provare :

1) **Il possesso di un patrimonio netto**, riferito all'ultimo bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pari ad almeno € 50.000.000,00** (cinquantamiloni/00).

Nel caso di società di gestione italiane controllate da società estere viene preso in considerazione il patrimonio della casa madre.

La comprova del requisito è fornita, anche ai sensi dell'art. 86, comma 4 e dell'Allegato XVII parte I del Codice:

- mediante dichiarazione, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 con le modalità di cui all'art. 38 D.P.R. 445/2000, rilasciata da Revisore Contabile o Società di Revisione o dal Collegio Sindacale della Società dotato degli opportuni requisiti ai fini del controllo contabile ovvero nell'ambito del suo potere di vigilanza, comprovante quanto dichiarato, in fase di procedura, relativamente al valore del patrimonio netto.

Ovvero

- Copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura del patrimonio netto.

2) Il possesso di un risultato economico positivo dell'attività aziendale negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili.

Si precisa che per ultimi tre esercizi finanziari si intendono gli esercizi i cui bilanci siano stati approvati e depositati al momento di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ove le informazioni non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art.86 e all'allegato XVII, parte I, del Codice, mediante copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati.

La stazione appaltante ha determinato un limite di partecipazione alla presente gara connesso al possesso del patrimonio netto e al possesso di un risultato economico positivo, ritenendo di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata almeno al valore del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato, nonché di capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi. Le prevalenti ragioni d'interesse pubblico impongono, infatti, di selezionare un concorrente capace di sostenere l'impegno contrattuale in modo da garantire la Stazione appaltante vincolata a perseguire obiettivi di interesse generale.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

5.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale.

L'operatore economico dovrà dimostrare di avere cumulativamente:

a) Possesso di un patrimonio totale in gestione, riferito all'ultimo bilancio approvato, pari ad almeno 25 miliardi di euro.

b) Possesso di un patrimonio in gestione per conto di investitori istituzionali pari ad almeno 1 miliardo di euro, riferito all'ultimo bilancio approvato.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art.86 e all'allegato XVII, parte II del Codice, mediante copia dei bilanci consuntivi compresi gli allegati.

c) Possesso di una policy sulla gestione dei conflitti di interesse.

La comprova del requisito è fornita mediante documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.81 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale avverrà attraverso gli strumenti informatici definiti all'art.216 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016. Pertanto, ciascun concorrente dovrà effettuare la registrazione al sistema AVCpass seguendo le istruzioni di cui al sito www.anticorruzione.it. Una volta effettuata la registrazione al servizio AVCpass e individuata la procedura di gara cui si intende partecipare, si ottiene un "PASSOE" che dovrà poi

essere inserito nel plico A-Documentazione amministrativa, come indicato al successivo art. 9 del presente Disciplinare. Si segnala che, nel caso in cui il concorrente non risulti essersi registrato al suddetto sistema, la Stazione appaltante si riserva di inviare comunicazione, assegnando un termine temporale congruo per effettuare la registrazione.

Art. 6. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di portafoglio titoli di cui all'art.1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso di una policy sulla gestione dei conflitti di interessi deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui all'art. 5.4 lett a, b) e c) devono essere soddisfatti dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE nel loro complesso. Detto requisito, che come detto, deve essere soddisfatto sia dalla mandataria che dalle mandanti, deve comunque essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Art.7. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di portafoglio titoli deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art.8. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art.10. Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art.11. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base del lotto e precisamente di importo pari ad € 32.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso **Unicredit S.p.A. – IBAN IT13J0200804686000101283672 CODICE ENTE 9051986**, intestato a Fondo Pensioni Sicilia – Contratto II - indicando la causale. In tal caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della Banca presso cui il FONDO PENSIONI SICILIA dovrà restituire la cauzione versata al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore

economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 12. Procedura e criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà per singolo lotto con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi degli art. 95, c.2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo pari o superiore all'importo posto a base di gara, parziali, condizionate, non sottoscritte digitalmente, indeterminate o tra loro alternative.

La Stazione appaltante procederà con l'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, di decidere di non procedere all'aggiudicazione del servizio, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o per nuove determinazioni della stazione appaltante non prevedibili al momento dell'indizione della gara.

La Stazione appaltante, nel caso in cui non sia individuato un soggetto aggiudicatario per uno dei due lotti, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del lotto per il quale è stato individuato il soggetto aggiudicatario.

Nelle predette ipotesi, i concorrenti risultati primi in graduatoria non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/24.

Art. 13. Divieto di partecipazione parziale

L'Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente devono fornire offerta per il 100% del servizio.

Ogni concorrente dovrà presentare offerta per tutto ciò che sia incluso in uno stesso lotto.

Sono da ritenersi nulle le offerte parziali e/o incomplete.

Art. 14. Modalità di presentazione delle offerte

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma regionale di e-procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma " disponibile al seguente indirizzo web: <https://appalti.regione.sicilia.it>.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, seguendo le indicazioni di cui alla Premessa del presente Disciplinare di Gara.

I files allegati da ciascun operatore economico non dovranno superare i 15 Mb.

Tutti i files dovranno essere presentati in formato pdf firmato digitalmente e non sotto forma di archivio digitale firmato digitalmente.

Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma entro il termine perentorio delle ore 10:00 di giorno 22 dicembre 2020.

Si precisa che, ai fini della procedura di gara, l'orario di riferimento è esclusivamente quello della piattaforma e, pertanto, il suindicato orario costituirà l'orario ufficiale ed esclusivo delle fasi di gara. Le registrazioni presenti sulla piattaforma costituiscono piena ed esclusiva prova riguardo al contenuto ed al tempo di ogni comunicazione effettuata in via telematica.

L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica **giorno 15 gennaio 2021 alle ore 10:30 presso i locali dell'Ufficio Speciale – Centrale Unica di Committenza, siti in via Notarbartolo, 17, 4° piano secondo le modalità (anche da remoto) e le istruzioni che verranno date avendo riguardo alla stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.**

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- busta A – Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- busta B – Contiene DOCUMENTAZIONE TECNICA
- busta C – Contiene OFFERTA ECONOMICA

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Le predette tre buste dovranno contenere quanto segue:

Busta A – Documentazione amministrativa

A.1) Domanda di partecipazione alla presente procedura di appalto:

Deve essere presentata domanda compilata in base alle indicazioni contenute nello schema allegato al presente disciplinare.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.2) A riprova del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria (art. 83 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiarazione redatta con le formalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 concernente la dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi documento considerato idoneo dalla stazione appaltante come indicati all'art. 5.3.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.3) A riprova del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale (art.86 c. 5 del D.lgs. n. 50/2016):

Dichiarazione redatta con le formalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 riportante l'elenco delle principali servizi espletati di cui all'oggetto della gara come indicati all'art.5.4.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.4) PASS-OE, rilasciato dall'A.N.AC., previa registrazione on line al servizio AVCPASS sul sito web dell'Autorità (www.autoritalavoripubblici.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa in sede di gara mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.5) Cauzione provvisoria, ex art.93 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., a corredo dell'offerta di importo pari al 2% dell'importo posto messo a bando per ciascun lotto:

Lotto	Base d'Asta	Importo cauzione provvisoria
1	€ 1.600.000,00	€ 32.000,00
2	€ 1.600.000,00	€ 32.000,00

Qualora la garanzia sia cumulativa, concorrendo l'Impresa per due lotti, deve in ogni caso essere precisato l'importo della cauzione provvisoria prestata per ciascun lotto.

Si precisa che la cauzione intestata al Fondo Pensioni Sicilia deve essere costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) in contanti, con versamento presso UNICREDIT S.p.A. – Ag. n. 22101"Palermo Da Vinci A" Servizio di Tesoreria del Fondo Pensioni Sicilia, Via L. da Vinci, 20 - Palermo, su conto corrente bancario individuato dal seguente codice iban: **IBAN IT13J0200804686000101283672 CODICE ENTE 9051986**, intestato a Fondo Pensioni Sicilia – Contratto II -, indicando la causale: "Garanzia provvisoria per partecipazione a gara d'appalto indetta dal Fondo Pensioni Sicilia".

c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;

b) essere prodotte digitalmente in formato informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 d.lgs. n. 82/2005, ovvero in alternativa la concorrente può presentare una copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente, la conformità della copia all'originale in tutte le sue componenti deve essere attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, c. 2 bis, D.lgs. n. 82/2005);

c) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE e firmata anche solo dalla Capogruppo;

d) prevedere espressamente:

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Forestale;

4) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della Stazione appaltante.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotta nella fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti - Consorzi Ordinari costituendi – Rete di Imprese prive di soggettività giuridica, la garanzia dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo, al Consorzio o alla Rete di Imprese.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.6) Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi di quanto previsto dall'art. 85 del D.Lgs.50/2016 e ss..mm.ii.

L'operatore economico dovrà:

- esportare il DGUE in formato xml dalla piattaforma telematica C.U.C.;
- salvarlo sul pc;
- collegarsi al sito <http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it>
- andare su Chi è a compilare il DGUE > Sono un operatore economico
- che operazione si vuole eseguire
- importare un DGUE
- caricare il documento
- SFOGLIA - (inserire il DGUE in formato xml)
- Dove si trova la Sua impresa?
- avanti
- compilarne i dati, salvare il DGUE e presentarlo elettronicamente in - formato digitale (PDF) insieme agli altri documenti di gara
- compilarne i dati, salvare il DGUE e presentarlo elettronicamente in formato digitale insieme agli altri documenti di gara.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

Si rammenta che gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

N.B.: il DGUE in formato pdf (inserito nella documentazione richiesta ai concorrenti nella piattaforma telematica) è **ESCLUSIVAMENTE** un fac-simile estrapolato dalla C.U.C. Lo stesso **NON DEVE ESSERE** utilizzato in alcun modo.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun' ausiliaria, allega:

- 1.1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 1.2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 1.3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 1.4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 1.5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 1.6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata

ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al **subappalto**, il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nel rispetto delle previsioni di cui all' art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Il DGUE deve essere, pertanto, presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

A.7) Patto di integrità

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale

A.8) Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'“informazione antimafia sostitutiva”.

La dichiarazione deve essere compilata dai medesimi soggetti di cui all'art.85 del D. Lgs 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

Ai sensi del co.1 dell'art.3 del D.l. n. 76 del 16/7/2020, conv. in L.n.120 dell'11.9.2020 *“al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021”* troverà applicazione il dettato normativo di cui al co.2 dell'art.3 del D.l. n. 76 del 16/7/2020, conv. in L.n.120 dell'11.9.2020, secondo la quale *“L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni”*.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.9) Idonea certificazione (in originale o in copia dichiarata conforme all'originale) di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN 29001-ISO 9001 o equivalenti e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee, in corso di validità nello specifico settore, rilasciata da organismo accreditato) - art. 84, c. 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i. Si precisa che, come da sentenza del Consiglio di Stato n. 5695 del 19 novembre 2014, che riassume e ribadisce

alcuni principi relativi alla certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 ed all'impossibilità di applicare l'istituto dell'avvalimento per dimostrare il possesso di tale certificazione ai fini della partecipazione alle gare pubbliche di un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (R.T.I.), **la Stazione Appaltante escluderà dalla gara i concorrenti che si avvarranno di impresa ausiliaria ai fini del possesso della predetta certificazione di qualità.**
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.10) Dichiarazione Protocollo Di Legalità Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

Busta B – “Documentazione tecnica”, contenente schede tecniche descrittive e depliant illustrativi dei prodotti offerti.

La busta telematica “B – Offerta tecnica” dovrà contenere, **a pena di esclusione**, una proposta tecnica nella quale il Concorrente dovrà dettagliare:

- 1) Una descrizione della società concorrente, indicando i principali dati di bilancio, l'organizzazione, composizione per macro aree dei dipendenti. In particolare nella proposta dovrà essere descritta la struttura organizzativa dell'Asset Management, elencando il nome dei componenti, il grado di istruzione, il ruolo professionale, gli anni di esperienza, con specifica indicazione degli anni di esperienza nell'asset class oggetto di bando, le modalità organizzative finalizzate ad assicurare l'allineamento d'interessi fra società, gestori e interessi a lungo termine della clientela. Identificazione del team di lavoro dedicato alla gestione del mandato, con relativi curriculum vitae;
- 2) Il processo d'investimento, indicando fra l'altro le risorse dedicate e metodo di lavoro della ricerca interna, modalità di realizzazione dell'asset allocation e della selezione dei singoli titoli, integrazione delle tematiche ESG nel processo d'investimento, processo interno di valutazione del rischio di credito;
- 3) L'attività di gestione e controllo dei rischi;
- 4) L'esperienza del concorrente nel tipo di mandato oggetto di bando, in termini masse in gestione e numero di mandati, con particolare riferimento a gestori istituzionali italiani;
- 5) Il portafoglio proposto e le caratteristiche di rendimento atteso e rischio per la gestione a orizzonte definito (“target date”). I rendimenti passati realizzati in mandati analoghi. Ai fini della valutazione sono richiesti almeno 5 anni di serie di rendimenti mensili dei mandati e dei relativi benchmark. Verrà data la preferenza a società che aderiscono ai Global Investment Performance Standards (GIPS) e forniscono serie di rendimenti di compositi di portafogli;

In particolare, l'elaborato dovrà constare di massimo 20 pagine formato A4 (tipo di carattere “Calibri” – Dimensione 12). E' consentito fare riferimento ad allegati di approfondimento dei diversi aspetti.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime indicate nel capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La busta digitale B dovrà pertanto contenere tante buste digitali quanti sono i lotti per i quali l'Impresa concorre.

In armonia con il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, al fine di evitare che

gli elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali, l'offerta tecnica non deve contenere, **a pena esclusione**, chiari riferimenti alla componente economica della propria offerta, che vanno inseriti esclusivamente nella busta C — Offerta Economica, con la conseguenza che la componente tecnica dell'offerta e la componente economica della stessa devono essere inserite in buste separate, proprio al fine di evitare la suddetta commistione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

Busta C – Offerta economica

La busta telematica “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo il modello estrapolato in automatico dalla piattaforma telematica e contenere i seguenti elementi:

- a) l'importo unitario offerto per la gestione annuale di n.1 tranche di 10.000.000,00 di euro di patrimonio affidato, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Detto importo non potrà superare € 10.000,00.

- b) Importo complessivo offerto per un massimo di n. 20 tranches di 10.000.000,00 di euro di patrimonio affidato negli otto anni di validità contrattuale (risultante dalla moltiplicazione dell'importo di cui alla lettera a) per 20 e per 8).

Detto importo non potrà superare € 1.600.000,00.

- c) **Ribasso percentuale** offerto rispetto all'importo complessivo di € 1.600.000,00.

In caso di discordanza tra gli elementi di cui alle precedenti lettere b) e c) si prenderà in considerazione l'elemento più vantaggioso per la stazione appaltante.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta **con firma digitale**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Gli operatori economici concorrenti dovranno apporre la marca da bollo nell'offerta economica avendo cura di allegarne scansione all'interno della busta C “Offerta Economica”.

L'assolvimento dell'imposta di bollo può avvenire, anche, virtualmente tramite il modello F23, di cui si forniscono i dati per la compilazione:

I dati identificativi della stazione appaltante (campo 5 “Fondo per Il Pagamento del Trattamento di Quiescenza e della Indennità di Buonuscita del Personale Regionale”, Viale Regione Siciliana, 2246 – 90135 – Palermo. C.F. 97249080827);

- del codice ufficio o ente (campo 6: TX6);

- del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – oggetto della gara).

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore la cui procura sia stata prodotta nella busta n.1 (Documentazione Amministrativa).

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio.

Si precisa che l'importo del prezzo offerto (espressi in Euro) all'interno della scheda di offerta economica dovrà riportare un numero di decimali non superiori a 2 (due) senza arrotondamento in osservanza di quanto previsto dal sistema monetario vigente.

In caso di discordanza tra il prezzo offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell'art.72 R.D. 23 maggio 1924 n.827.

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, non sottoscritte digitalmente, indeterminate o tra loro alternative. Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all'interno della busta tecnica, nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte economiche in plichi separati.

Art. 15. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	MAX 70
Offerta economica	MAX 30
TOTALE	100

L'operatore economico può presentare offerta per entrambi i lotti, ma se ne aggiudica uno solo.

A parità di graduatorie per entrambi i lotti l'operatore economico risultato primo in graduatoria si aggiudicherà il lotto n.1; il lotto n.2 verrà aggiudicato all'operatore economico risultato secondo nella relativa graduatoria.

Ove le graduatorie per i due lotti risultassero diverse ed un operatore economico risultasse primo in entrambe, lo stesso si aggiudicherà un lotto scelto dalla Stazione Appaltante avendo riguardo al fatto che l'altro lotto verrà aggiudicato all'operatore economico che avrà presentato un'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all'operatore economico risultato secondo nell'altra graduatoria più favorevole per l'Amministrazione. Nell'ipotesi in cui i secondi nelle due graduatorie abbiano presentato un'offerta cui è stato attribuito pari punteggio si procederà ai sensi dell'art.77 del R.D. n. 23 maggio 1924 n.827.

1.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Area	Punteggio massimo per area
Struttura/Organizzazione	15
Processo d'investimento	15
Controllo rischi	10
Focalizzazione su mandato	10

Proposta di portafoglio - Performance track record	20
TOTALE	70

La griglia analitica di valutazione dell'offerta tecnica è consultabile tra i documenti di gara.

$$Tx = Pcx1 + Pcx2 + Pcx3 + Pcx4 + \dots + Pcxn$$

dove:

Tx = punteggio tecnico totale ottenuto dal concorrente in esame (dato dalla somma dei punteggi tecnici ottenuti in ciascun criterio);

Pcx1= punteggio criterio 1

Pcx2= punteggio criterio 2

.....

.....

Pcxn= punteggio criterio n

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri e soprattutto al fine di non alterare i pesi stabiliti nel bando tra l'offerta economica e quella tecnica, se nel punteggio tecnico complessivo (totale derivante dalla somma dei criteri) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato secondo la seguente formula:

$$PTt = (Tx/Tmax) \times 70$$

Laddove s'intende:

PTt = punteggio totale previsto dal bando relativo all'offerta tecnica (dato dalla somma dei punteggi tecnici massimi di ciascun criterio);

Tx = punteggio tecnico totale ottenuto dal concorrente in esame (dato dalla somma dei punteggi tecnici ottenuti in ciascun criterio);

Tmax = punteggio tecnico del candidato che ha ottenuto il massimo punteggio nell'offerta tecnica (prima della riparametrazione) conseguente alla somma dei punteggi già ottenuti per ciascun criterio.

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO: SARANNO AMMESSE ALLA FASE RELATIVA ALL'APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE SOLO I CONCORRENTI CHE OTTERRANNO PER L'OFFERTA TECNICA UN PUNTEGGIO COMPLESSIVO, PRIMA DELLA RIPARAMETRIZZAZIONE, NON INFERIORE A 35 PUNTI SUI 70 MASSIMI ASSEGNABILI DALLA COMMISSIONE.

1.2. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo relativamente all'elemento prezzo sarà attribuito all'offerta economica che presenterà il prezzo più basso; il punteggio minimo sarà attribuito all'offerta che non presenterà sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:

$$P_i = (P_{\min} / P_a) * P_{\max}$$

Dove:

P_i = Punteggio assegnato

P_a = Prezzo offerto dal concorrente in esame

P_{\min} = Prezzo dell'offerta più conveniente

P_{\max} = 30

L'attribuzione dei punteggi consentirà la stesura di una graduatoria di merito dei concorrenti formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo da ciascuno riportato.

Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.

Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente Offerta Economica> ed essere sottoscritto con firma digitale).

Art. 16. Espletamento delle fasi di gara

Lo svolgimento della procedura di gara avverrà ai sensi del combinato disposto del D.lgs.50/16 e s.m.i. e della legge regionale n.12 del 12/07/11.

Pertanto, l'aggiudicazione è demandata ad una Commissione, istituita ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in atto correlato alla legge regionale 12/2011, nelle more dell'istituzione dell'albo presso l'Anac, fatto salvo l'emanazione di detto albo prima della pubblicazione della presente procedura, poiché in tal caso verrà applicato esclusivamente il citato art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La CUC provvede alla nomina della Commissione, composta da un numero dispari di componenti, in un numero massimo di tre, della quale il Presidente è individuato dal Fondo Pensioni Sicilia al suo interno e due esperti sono sorteggiati dall'elenco di esperti Urega nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche.

I commissari diversi dal presidente non devono avere svolto, né possono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Le operazioni di sorteggio sono effettuate dalla sezione provinciale dell'Ufficio regionale per l'espletamento gare (Urega) territorialmente competente.

La Commissione aggiudicatrice provvederà all'ammissione amministrativa e tecnica delle offerte, all'attribuzione dei punteggi qualità e dei punteggi economici in esito alle operazioni di gara e redigerà, sulla base della sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascuna ditta, la graduatoria finale, che verrà trasmessa al R.U.P. per la formulazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.33 del Codice.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi del co.7 dell'art.32 del Codice, dopo la verifica dei prescritti requisiti.

Le spese di pubblicazione del Bando di gara sono a carico dell'aggiudicatario della fornitura, fermo restando che tra due aggiudicatari la spesa verrà ripartita in misura proporzionale all'importo aggiudicato.

Il rimborso dovrà essere effettuato entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

L'accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla L.n.241/90 e ss.mm.ii. e dalla L.r. n.7/2019.

Art. 17. Soccorso istruttorio e Cause di esclusione

Si procederà all'esclusione dei Concorrenti da parte della Commissione di gara nei casi previsti all'art. 80 del Codice e dalla normativa vigente ed in assenza delle condizioni di cui all'art. 4 del presente disciplinare.

In tutti gli altri casi di irregolarità, la Commissione di gara provvederà a richiedere al concorrente di presentare, entro un termine temporale congruo nel rispetto delle previsioni di cui al co.9 dell'art.83 del Codice, eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, c.9, del Codice.

Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 83, c.9, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause di esclusione previste tassativamente nel presente disciplinare di gara e nel Codice.

Ai fini della sanatoria si assegnerà al concorrente un termine massimo di 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

Pertanto, in caso di inutile decorso del termine, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Il soccorso istruttorio non si applica relativamente all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

Art. 18. Anomalia dell'offerta

Nel caso di offerte anormalmente basse si applica la disciplina di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 19. Stipula del Contratto

La modalità di stipula del contratto da parte del Fondo Pensioni sono disciplinate dal capitolato tecnico.

Art. 20. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte della Stazione Appaltante (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti assicurativi conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- 1) il personale interno della Amministrazione implicato nel procedimento;
- 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia. Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Si rinvia al contenuto di cui all'art.76, c.4 del Codice in ordine al divieto di divulgazione/diffusione di informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto nei casi e per le fattispecie ivi contemplate.

Art. 21. Validità delle offerte

Le Imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 270 giorni decorrenti dalla data fissata per la presentazione delle offerte.

Art. 22 Controversie

Per eventuali controversie concernenti l'espletamento della procedura di gara nonché l'esecuzione della fornitura sarà competente il Foro di Palermo.

Nelle more di un eventuale giudizio, e fatte salve le previsioni di cui all'art.32, co.8 e 11, del Codice l'Aggiudicatario non potrà sospendere od interrompere l'esecuzione del servizio; in caso contrario l'Amministrazione potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle fatture emesse e non liquidate, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 23 – Organo competente per le procedure di ricorso

Tar Sicilia- Palermo Via Butera 6 – 90133 – Palermo

Art. 24 Richieste di informazioni e chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **unicamente a mezzo della piattaforma telematica <https://appalti.regione.sicilia.it>**. non oltre le ore **10.00 del 14 dicembre 2020**.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni presentate in tempo utile saranno rese in forma pubblica nella suddetta piattaforma telematica dell'Ufficio Speciale - CUC entro le **ore 18.00 del 16 dicembre 2020**.

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale Piattaforma al fine di verificare la pubblicazione di eventuali comunicazioni, chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma telematica regionale attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 9:00 - 18.00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, che sarà raggiungibile dagli utenti utilizzando:

- modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione "Assistenza Tecnica"
- numero telefonico di rete fissa 090-9018174

Non sono ammesse e dunque non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimento effettuate con altri mezzi differenti da quelli stabiliti nel presente bando.

N.B. la S. A. utilizzerà per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla Piattaforma Informatica.

Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica certificata, indicati in istanza di ammissione.

Art. 25 - Comunicazioni

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei dell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di Committenza; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 26 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

La/le Società aggiudicataria/e nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante.

Art.27 Rinvio a normative

Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono le disposizioni dettate dal capitolato d'oneri, dal D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., dalle normative nazionali e regionali applicabili e dalle norme del Codice Civile in tema di disciplina di contratti.

Ai sensi del D.Lgs.n.196 del 2003 rubricato “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati unicamente per le finalità connesse alla gara ed alla eventuale stipula e gestione dei contratti.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare:

- 1 - Istanza di Partecipazione.
- 2 - Documento di gara unico Europeo – DGUE.
- 3 - Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia sostitutiva.
- 4 - Patto di integrità.
- 5 - Dichiarazione Protocollo Di Legalità Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa.
- 6 - Griglia analitica di valutazione dell'offerta tecnica.

II R.U.P.

Dott. Giuseppe Mineo